

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

**Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo II - Dei contratti in generale**

Art. 1435 Caratteri della violenza

La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.